Legge regionale 29 novembre 2022 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Istituzione dell’Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base.

Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda di contributo)(1)

1. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è presentata entro il 31 maggio di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di istruzione, per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione dell'istanza, a seguito dell'emanazione di un bando i cui contenuti sono disciplinati con regolamento regionale.

(2)

2. Ciascun Ente gestore può presentare un'unica domanda per le scuole di musica da esso gestite nel territorio regionale.

Note:
1 La disposizione ha effetto dall'1/1/2024.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 24, lettera c), L. R. 7/2024